



Associazione culturale
TRANINOSTRA
Codice fiscale 92003150726
Corso Imbriani n. 61 - 76125 Trani (Bt)
ac.traninostra@gmail.com

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 21.12.2022

Alle ore 18,00, del giorno 21 del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue in Trani (BT) in Corso Matteo Renato Imbriani n. 61, presso la propria sede sociale si è riunita, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria dei soci della Associazione culturale TRANINOSTRA per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Come stabilito dall'art. 7 dello statuto sociale, assume la Presidenza la sig.ra Di Nanni Angela, nella sua qualità di Presidente, la quale dopo aver rilevato e fatto constatare ai presenti che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;
- sono presente n.30 associati sui 40 aventi diritto a partecipare;
- non vi sono deleghe;
- non vi sono posizioni di conflitto di interessi
- tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare;

dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed atta, ai sensi dello statuto e della normativa vigente, a discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno innanzi riportato.

All'unanimità i presenti nominano segretario, il sig. Carlo Cellamare, che accetta.

Prima di iniziare la discussione dei punti all'odg la Presidente chiarisce che, è necessario adeguare nuovamente lo Statuto, in quanto dalla sede regionale del Runts, è stato evidenziato che:

*L'art. 21 del D.Lgs. n. 117/2017 dispone che l'Ente possa definire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, **secondo criteri non discriminatori**, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'art. 5 dello statuto prevede che possono far parte dell'Ente **tutti i soggetti maggiorenni**, non rispettando pertanto il criterio di non discriminazione previsto dal suddetto articolo;*

L'art. 6 dello statuto prevede che la categoria dei soci juniores (minori di anni 25), sia esclusa dall'elettorato attivo e passivo. Non risulta pertanto rispettato quanto previsto dall'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 che prevede **pari diritti per tutte le eventuali categorie di soci**.

L'Assemblea approva il nuovo statuto, prevedendo quindi le pari opportunità per tutte le categorie di soci.

Alle ore 19,05 il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la correttezza delle deliberazioni assunte, la mancanza di altri argomenti su cui discutere e di richiesta di intervento da parte dei presenti, dichiara sciolta l'assemblea previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Angelo Di Nanni

il segretario

Carlo Allena

8

03-01-2023

3

esente

ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Francesca Mita
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote"





ASSOCIAZIONE CULTURALE TRANINOSTRA STATUTO

Il presente Statuto adegua e modifica, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore-, il precedente approvato dall'assemblea dei soci del 22 / 02 / 1998

Articolo 1- Denominazione

L'associazione culturale e di volontariato "Traninostra", diventa Ente del Terzo Settore (Ets), con la denominazione "Traninostra Aps", Associazione di Promozione Sociale.

In tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'associazione potrà utilizzare anche la denominazione di "associazione di promozione sociale" in sostituzione dell'acronimo "Aps".

Articolo 2- Sede

L'associazione ha sede in Trani in Corso Imbriani n.61.

L'eventuale variazione della sede nell'ambito del Comune di Trani non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Articolo 3- Autonomia e assenza di lucro

L'associazione ha esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che potrà perseguire mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati e della collettività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione non persegue alcuno scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle normative fiscali vigenti, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficacia e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo.

All'associato volontario possono essere tuttavia rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4- Finalità e scopi

L'Associazione persegue lo scopo di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali con qualsiasi mezzo (anche informatico e tramite social network), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Articolo 5. Iscrizione all'associazione.

1. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i soggetti in possesso di ineccepibili doti morali senza discriminazioni alcuna ivi compreso sesso, religione, fede politica, condizioni economiche.

2. Chi intende diventare socio deve farne domanda scritta, presentata da almeno due soci, dichiarando di accettare lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vaglia la domanda e decide entro i 60 giorni successivi a suo insindacabile giudizio; in assenza di un provvedimento entro il termine predetto, la domanda s'intende respinta.

Articolo 6. I Soci.

1. Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) **Fondatori:** sono coloro i quali avendo dato adesione alla costituzione dell'Associazione, hanno partecipato alla prima riunione dell'Assemblea Generale e sono indicati nell'atto costitutivo registrato il 25/02/1992; essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari;
- b) **Ordinari:** sono persone fisiche che partecipano alla vita dell'Associazione, dandone la propria fattiva collaborazione gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali; essi godono dell'elettorato attivo e passivo;
- c) **Sostenitori:** sono persone fisiche o giuridiche che versano una quota sociale annua almeno doppia di quella ordinaria, partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi sociali; essi godono, se persone fisiche, dell'elettorato attivo e passivo;
- d) **Benemeriti:** sono coloro i quali sono ammessi a far parte del sodalizio per aver acquisito, anche se estranei al sodalizio medesimo, particolari benemeritenze per opere in favore della cittadinanza e della collettività in genere; essi ricevono la investitura dal Consiglio Direttivo o su mozione dell'Assemblea dei Soci;
- e) **Juniores:** sono cittadini minori degli anni venticinque, pagano una quota annuale simbolica stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi sociali;

2. Non possono assumere la qualifica di Socio coloro che abbiano violato norme penali, o amministrative poste a tutela dei beni culturali od ambientali.

1. I Soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa mediante l'elettorato attivo e passivo e di godere dei servizi, delle attività e delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

2. I Soci hanno il dovere:

- a) di partecipare alla vita associativa fornendo, gratuitamente, il proprio apporto personale e spontaneo per il raggiungimento degli scopi sociali, senza nessuna remunerazione sotto qualsiasi forma;
- b) di adoperarsi concretamente per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali e ambientali sia nell'ambito cittadino che nel territorio nazionale e all'estero;
- c) di rispettare tutte le norme presenti nello Statuto;
- d) di versare puntualmente e per intero la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) di aderire preventivamente in via compromissoria il Collegio dei Probiviri per qualsiasi questione o controversia associativa o civile nascente nei confronti dell'Associazione o degli altri Soci per rapporti associativi;

3. La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni volontarie;
- b) Per morosità;
- c) Per esclusione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Articolo 7. Patrimonio e disponibilità economiche.

Il patrimonio utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è costituito da:

- a) Fondo formato dalle quote di iscrizione dei soci, previste prima della presente variazione di statuto;
- b) Eventuali contributi da parte di enti o persone fisiche, con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio, previo rilascio di regolare ricevuta e trascrizione nel registro di cassa;
- c) Eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
- d) Beni mobili o immobili che pervengano legittimamente a qualsiasi titolo all'Associazione.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Assemblea dispone:

- a) Delle quote a qualsiasi titolo versate;
- b) Delle oblazioni volontarie dei soci;
- c) Di eventuali contributi elargiti dagli enti pubblici o da privati;
- d) Di eventuali proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- e) Dei redditi derivanti dal suo patrimonio.

2. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota da versare per le singole categorie di Soci.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare spontanei versamenti, da riportare nel registro cassa, con rilascio di regolari ricevute.
4. I versamenti effettuati per quote sociali o contribuzioni volontarie sono comunque a fondo perduto, non possono essere oggetto di ripetizione, non creano alcun altro diritto di partecipazione, né sono trasmissibili a terzi.
5. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8. Organi dell'Associazione.

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice-Presidente;
- c) L'Assemblea dei Soci;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite ed hanno la durata di tre anni con possibilità di riconferma.

Articolo 9. Il Presidente.

Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi e in giudizio;
- b) Nomina il Segretario;
- c) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- d) Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- e) Adotta provvedimenti in caso di necessità o urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.
- f) Il Presidente dura in carica sino alla scadenza triennale del mandato ed è riconfermabile.

Articolo 10. Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
È eletto tra i soci, è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 11. L'Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, nei limiti della legge e dello Statuto, ed è composta da tutti i Soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota annuale, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea dei Soci:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- 4. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere indetta in caso di necessità, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci ordinari o sostenitori.
- 5. La data e il luogo della convocazione dell'Assemblea devono essere affissi all'Albo della sede sociale e comunicati per iscritto, per via postale, e-mail o altro mezzo anche telematico, ai Soci almeno cinque giorni prima, con indicazione *dell'ordine del giorno*.
- 6. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno quindici soci, ordinari e sostenitori, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel conteggio dei votanti sono compresi gli astenuti.
- 7. L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente se nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Consigliere anziano.
- 8. Per la elezione delle cariche sociali viene costituito un seggio elettorale, indicato dalla Assemblea, formato da tre membri, di cui uno presidente e due scrutatori.
- 9. Il voto è singolo e libero e va espresso mediante l'utilizzo di apposite schede preventivamente siglate dal presidente del seggio. Nelle assemblee da remoto con il sistema della video-teleconferenza o tramite piattaforma informatica il voto va espresso verbalmente e il Presidente e il Segretario ne danno atto nel relativo verbale.
- 10. È consentita l'espressione di voto per delega.
- 11. Alla votazione non possono partecipare i soci morosi risultanti da attestazione del tesoriere, a meno che il socio non dimostri in maniera documentale di avere prima della votazione regolarizzato la sua posizione.
- 12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
- 13. Le assemblee possono tenersi in presenza ed anche da remoto nella modalità di video/teleconferenza purché il presidente e il segretario siano presenti nello stesso luogo. Per la disciplina delle assemblee da remoto sarà predisposto dal Consiglio Direttivo un regolamento specifico.

Articolo 12. Il Segretario.

- 1. Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 2. Il Segretario cura la tenuta del registro dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo e tiene aggiornato il registro dei Soci.

Articolo 13. Il Tesoriere.

- 1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla il registro dei Soci e cura il pagamento delle quote a qualsiasi titolo dovute.
- 2. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 14. Il Consiglio Direttivo.

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è costituito dal Presidente, da sei consiglieri, dal Tesoriere e dal Segretario.
- 2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Formula i programmi relativi all'attività sociale e le direttive per l'esecuzione dei medesimi;
 - b) Suggerisce al Presidente le eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea;
 - c) Nomina il Tesoriere;
 - d) Esamina le domande di ammissione dei Soci;

- e) Dispone la decadenza del Socio;
- f) Adotta, unitamente al Presidente, tutti quei provvedimenti necessari ed opportuni per la vita dell'Associazione;
- g) Conferisce incarichi speciali e deleghe ad uno o più consiglieri;
- h) Propone all'assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- i) Delibera a maggioranza semplice dei presenti, purché siano in numero di almeno tre componenti.

Articolo 15. Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
2. Esso ha il compito di:
 - a) Controllare la gestione finanziaria dell'Associazione;
 - b) Verificare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri;
 - c) Predisporre una propria relazione al bilancio consuntivo annuale.
3. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Articolo 16. Il Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) Elegge nel proprio ambito il Presidente;
 - b) Decide a maggioranza assoluta con la presenza di almeno tre membri, tra cui il Presidente;
 - c) Esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione delle norme statutarie e sul comportamento dei soci nei confronti dell'Associazione;
 - d) Giudica sui ricorsi proposti avverso la reiezione della domanda di associazione o la decadenza della qualità di Socio;
 - e) Irroga le sanzioni che vanno dalla censura, nei casi di violazioni lievi, alla sospensione dalle attività di associazione, fino alla radiazione dei Soci nei casi più gravi.

Articolo 17. Statuto e modifiche.

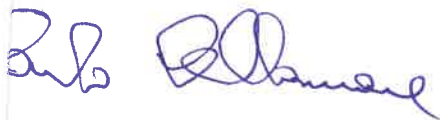
1. Il presente Statuto s'intende modificato ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (e relativo decreto correttivo: d.lgs. 105/2018);
2. Ulteriori modifiche allo Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori e in seconda convocazione con il voto favorevole del trenta per cento dei soci ordinari e sostenitori e comunque non meno di quindici soci.
3. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 18. Durata dell'Associazione.

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente indetta, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori;
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Approvato all'unanimità dall'Assemblea del 21.12.2022.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

